

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2660

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMPA

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, concernente l'attuazione dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

Presentata il 17 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, reca l'attuazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE (Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro), dal CEEP (Centro europeo dell'impresa pubblica) e dalla CES (Confederazione europea dei sindacati) il 20 gennaio 1998.

La conclusione dell'accordo quadro ha sancito il particolare rilievo che a livello europeo le parti sociali hanno assegnato — nell'ambito di una strategia globale per l'occupazione — al lavoro a tempo parziale, al fine di raggiungere l'obiettivo di procedere in modo organico alla modernizzazione dell'organizzazione dei rapporti di lavoro. In quest'ottica, il *part time* è da ritenersi una manifestazione concreta della diversificazione e flessibilizzazione

del rapporto di lavoro rispetto al modello tradizionale, in grado di favorire nuove occasioni di lavoro in quanto può contemperare, da un lato, le esigenze del mondo della produzione, attraverso assetti organizzativi più funzionali ed articolati e, dall'altro, le esigenze di vita dei lavoratori.

La stessa « Agenda della politica sociale », concordata al Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2001, ha ribadito l'importanza di adattare la regolazione dei rapporti e dei mercati del lavoro al fine di creare un opportuno equilibrio tra flessibilità e sicurezza, invitando apertamente le parti sociali a continuare nel loro dialogo sull'organizzazione del lavoro ed in particolare sulle nuove forme di occupazione.

Le sollecitazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie hanno come base la consapevolezza che l'*habitat* in cui le imprese si trovano ad operare è irrevocabil-

mente mutato; si è, infatti, determinata una crescente necessità di reagire con maggiore flessibilità ai cambiamenti sul fronte dell'offerta e della domanda, mentre gli sviluppi tecnologici hanno consentito alle imprese di introdurre modalità nuove e più flessibili nell'organizzazione dei processi produttivi.

È apparsa evidente, a questo punto, la necessità di adattare il quadro normativo al nuovo panorama di riferimento, in cui le modalità di organizzazione del lavoro risultavano completamente superate.

Gli interventi realizzati in Italia — nella scorsa legislatura — con questo scopo sono apparsi del tutto insufficienti; in particolare, l'attuazione della direttiva europea 97/81/CE in materia di lavoro a tempo parziale, ad opera dei decreti legislativi n. 61 del 2000 e n. 100 del 2001, è risultata non aderente allo spirito della direttiva: mentre, infatti, l'Unione europea ha invitato gli Stati membri a rimuovere gli

ostacoli che si frappongono alla piena utilizzazione di questa tipologia contrattuale in una logica di promozione dell'occupazione, i decreti legislativi emanati introducono nuovi vincoli e appesantimenti burocratici, che hanno finito per mortificare l'autonomia contrattuale delle parti.

La presente proposta di legge costituisce un primo, ma senza dubbio significativo, passo verso la restituzione dell'autonomia alle parti sociali e ai soggetti titolari dei rapporti di lavoro.

L'obiettivo è quello di ripristinare la piena operatività per la contrattazione collettiva e le pattuizioni individuali, tenendo anche presente che le incongruenze del quadro normativo scaturite dal decreto legislativo n. 61 del 2000 — non rimosse dal decreto legislativo n. 100 del 2001 — hanno del tutto vanificato l'effetto delle misure legislative, di natura previdenziale, emanate con lo scopo di incentivare il ricorso al tempo parziale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « A parità di condizioni, il datore di lavoro effettua l'assunzione di personale a tempo pieno secondo i criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale ».

€ 0,26



14PDL0028420